

COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 5

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.-

L'anno **duemiladodici** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco	Sì
CHENUIL DAVID - Consigliere	Sì
CHENUIL WALTER - Consigliere	Giust.
CHERAZ LEANDRO - Consigliere	Sì
FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere	Sì
MAOLET FRANCESCO - Consigliere	Sì
MARRA FABIO - Consigliere	Sì
NICCO SILVIA - Consigliere	Sì
PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere	Sì
PRAMOTTON ROBERTA - Presidente	Sì
GARBO LUCA - Consigliere	Giust.
BOSCHETTI MARIO - Consigliere	Sì
COSTANTINI MAURO - Consigliere	Sì
COLICCHIO MIRKO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ZAMPIERI DENISE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’art. 13 istitutivo dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012.

DATO ATTO che tale imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale e disciplinata dal citato D.l. 201/2011 e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

VISTO lo Statuto comunale, articoli 12 e 18, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza per la determinazione dei criteri generali delle tariffe, demandando la loro determinazione alla Giunta comunale.

CONSIDERATO che il D.l. 201/2011, al comma 6 dell’articolo 13, stabilisce invece che le aliquote della nuova imposta municipale propria siano deliberate dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché' riordino della disciplina dei tributi locali".

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2012 la Giunta comunale ha deliberato di sottoporre al Consiglio lo schema di bilancio previsionale 2012/2014, redatto tra l’altro anche sulla base delle aliquote relative all’imposta municipale propria per l’anno 2012 proposte con deliberazione n. 9 in pari data.

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

VISTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.l. 201/2011;

CONSIDERATO che:

- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994”, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tali aliquota può essere ridotta dai comuni fino allo 0,1 per cento.

RILEVATO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Donnas. Responsabile Procedimento: Adriana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 31 gennaio 2012 di proposta delle aliquote dell'imposta municipale propria anno 2012.

RITENUTO, in considerazione delle motivazioni ivi espresse, condividere le aliquote proposte.

SENTITA la relazione del Sindaco, descrittiva del tributo;

SENTITI i vari interventi nei seguenti punti essenziali riportati:

Consigliere Sig. Boschetti Mario

- comunica di aver analizzato le scelte del Comune e di aver capito che i dati non sono certi poiché sono riferiti all'ICI prima casa 2007, però che con tutta l'incertezza il Comune ha comunque previsto di introitare i due gettiti: da prima casa e da altri fabbricati;
- comunica che la minoranza ha provato a fare delle previsioni e che la realtà di Donnas si caratterizza per un gettito molto elevato di seconde case; utilizzando questa grande differenza di gettito avrebbe potuto porsi il ragionamento di apportare un decremento importante (al 3 per mille) dell'aliquota per la prima casa che poteva essere compensato da un aumento minimo dell'aliquota per le seconde case (dal 7,60 al 7.84) perché la seconda casa è sinonimo di opulenza a fronte di importanti sacche di povertà;
- propone quindi esempi di calcolo, proponendo di non aver paura di aumentare l'aliquota per le seconde case e di diminuire l'aliquota per le prime case, che è in più un incentivo di mercato immobiliare per gli alloggi sfitti; inoltre che più paga sulla seconda casa sarà comunque sgravato sulla prima casa;

Sindaco Sig. Follioley Amedeo

- informa e ribadisce che i dati normativi sono molto incerti e vi è l'estrema necessità di essere prudenziali a fronte di dati sulle prime case che sono incerti;

Consigliere Sig. Marra Fabio

- ribadisce che vi è una forte incertezza normativa e partecipativa per l'Ente; lo Stato ha stimato un gettito presunto che potrebbe dover essere versato indipendentemente dall'effettivo maggiore gettito introitato;

Vice Sindaco Sig. Binel Graziano

- comunica che la proiezione di gettito ipotizzata dal Consigliere sig. Boschetti Mario è fatta sulla situazione familiare di anziani benestanti che vivono in una casa residenziale, ma che tale proiezioni risulta totalmente diversa se viene presa in considerazione una famiglia con figli con prima casa nel Borgo di Donnas;

Consigliere Sig. Boschetti Mario

- chiede se l'amministrazione comunale intende salvaguardare soltanto coloro che hanno tanti figli da non pagare nulla;
- ribadisce che qualunque esempio si porti se si passa dal 4 per mille al 3 per mille per

l'aliquota della prima casa e dal 7.60 al 7.84 per mille per l'aliquota della seconda casa non vi è differenza;

- chiede che la maggioranza rifletta sulla proposta e si rinvii la trattazione dell'argomento;

Sindaco Sig. Follioley Amedeo

- sottolinea che se si rinvia la trattazione dell'argomento non può essere approvato il Bilancio di Previsione;

Consigliere Sig. Boschetti Mario

- propone allora di accettare la proposta da lui esposta;

Il Presidente del Consiglio mette alla votazione la trattazione dell'argomento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.3 e 27 del Regolamento Comunale n. 1/1999;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 59, II comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti: n. 13

Assenti n. 2 (Giustificano l'assenza i sigg. Chenuil Walter e Garbo Luca)

Votanti n. 13

Voti Favorevoli: n. 10

Voti Contrari: n. 2 (Sig. Boschetti Mario e Sig. Costantini Mauro)

Astenuti: n. 1 (Sig. Colicchio Mirko)

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 D.l. 201/2011 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

1. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

- l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.l. 557/1193, come convertito con L. 133/1994:

- l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI:

- l'aliquota di base è 0,76 per cento.

DI STABILIRE che per le ragioni di cui in premessa, con successivo atto sarà approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.l. 201/2011, copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PRAMOTTON ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI DENISE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 17/02/2012 al 03/03/2012.

Donnas li, 17/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERI DENISE

=====

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
17/02/2012.

=====

Copia conforma all'originale.

Donnas, 17/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====